

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi

(74/649/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 74/648/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i fabbisogni in materiali di moltiplicazione possono attualmente essere coperti dalla produzione comunitaria; che tuttavia i materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi debbono poter essere ammessi nella Comunità;

considerando che, tuttavia, tali materiali di moltiplicazione devono essere ammessi solo se offrono le stesse garanzie di quelli prodotti nella Comunità;

considerando, d'altro lato, che è necessario riconoscere, ad alcune condizioni, l'equivalenza dei materiali moltiplicati nei paesi terzi con materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e dei materiali moltiplicati in detto Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si riferisce ai materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in appresso denominati «materiali di moltiplicazione», prodotti nei paesi terzi e commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e raccolti in un paese terzo possono essere certificati nello Stato produttore dei materiali

di moltiplicazione di base, se essi sono stati assoggettati sui loro campi di produzione a un esame ufficiale da cui risulti che la coltura soddisfa alle condizioni previste all'allegato I della direttiva n. 68/193/CEE e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II della suddetta direttiva.

Articolo 3

Su proposta della Commissione, il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, costata:

- a) se nei casi previsti all'articolo 2, gli esami ufficiali delle colture effettuati in un paese terzo sono equivalenti a quelli effettuati nella Comunità per quanto riguarda le condizioni previste all'allegato I della direttiva 68/193/CEE;
- b) se i materiali di moltiplicazione raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche e quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai materiali di moltiplicazione di base, ai materiali di moltiplicazione certificati o ai materiali di moltiplicazione standard raccolti all'interno della Comunità e conformi alla suddetta direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1976, le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ch. BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.⁽²⁾ Vedasi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.